Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 30 dicembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° dicembre 1949, n. 943.
Inquadramento nelle tabelle approvate col decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, dei vincitori dei concorsi in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del decreto stesso . . . . . Pag. 3582

LEGGE 15 dicembre 1949, n. 944.
Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette . . . . . Pag. 3582

LEGGE 15 dicembre 1949, n. 945.
Modificazioni alla legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento . . . . . Pag. 3584

LEGGE 22 dicembre 1949, n. 946.
Ulteriore proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione. Pag. 3584

LEGGE 22 dicembre 1949, n. 947.
Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1949 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani . . . . . Pag. 3585

LEGGE 23 dicembre 1949, n. 948.
Soppressione della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi . . . . . Pag. 3585

LEGGE 23 dicembre 1949, n. 949.
Conservazione del posto per i lavoratori richiamati alle armi per completare i corsi allievi ufficiali o compiere il servizio di prima nomina interrotti a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943 . . . . . Pag. 3586

LEGGE 23 dicembre 1949, n. 950.
Corresponsione dell'assegno supplementare di contingenza ai pensionati della previdenza sociale per l'anno 1950. Pag. 3586

LEGGE 23 dicembre 1949, n. 951.
Modalità e termini di versamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1950 . . . . . Pag. 3587

LEGGE 23 dicembre 1949, n. 952.
Concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia . . . . . Pag. 3587

LEGGE 23 dicembre 1949, n. 953.
Disposizioni in materia di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate. Pag. 3587

LEGGE 24 dicembre 1949, n. 954.
Modificazioni dei dazi doganali sui tabacchi lavorati. Pag. 3588

LEGGE 29 dicembre 1949, n. 955.
Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata . . . . . Pag. 3588

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1949, n. 956.
Proroga al 31 marzo 1950 dell'esercizio delle attribuzioni amministrative affidate al Rappresentante del Governo nella Regione sarda Pag. 3591

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1949.
Esito del ricorso straordinario prodotto dall'ing. Ugolini Filippo, già vice comandante del Corpo comunale pompieri dell'ex Governatorato, avverso il decreto Ministeriale 29 ottobre 1947, riguardante la negata riammissione in servizio. Pag. 3591

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1949.
Emissione di nuovi bollettini per la spedizione di pacchi postali Pag. 3591

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1949.
Provvedimenti tariffari per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato Pag. 3592

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1949.
Revoca della liquidazione della Società per azioni Filotecnica Salmoiraghi, con sede in Milano . Pag. 3595

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949. Pag. 3595
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949 Pag. 3595
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949. Pag. 3595
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ameglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949. Pag. 3596
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949. Pag. 3596
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949 Pag. 3596
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chiavari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949. Pag. 3596

Ministero del tesoro:
Proroga dei termini per la presentazione delle denuncie dei beni italiani in Jugoslavia Pag. 3596
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3596

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 30 DICEMBRE 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **Ministero del tesoro Direzione generale del debito pubblico:** 160ª estrazione di obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate il 15 dicembre 1949.

(5166)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71 **Istituto Mobiliare Italiano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° dicembre 1949, n. **943.**

Inquadramento nelle tabelle approvate col decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, dei vincitori dei concorsi in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del decreto stesso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I vincitori dei concorsi in via di svolgimento alla data di pubblicazione del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sono nominati nei ruoli di cui alle tabelle approvate col decreto anzidetto e nei gradi per i quali i concorsi stessi vennero banditi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 15 dicembre 1949, n. **944.**

Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aggio per gli esattori.

Dall'anno 1950 cessano di avere efficacia le norme relative alla integrazione di aggio a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette previste dal decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, e dai provvedimenti successivi.

Dallo stesso anno è abolita l'addizionale d'aggio, di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo e successivi provvedimenti.

Art. 2.

Aggio per l'anno 1950.

Per l'anno 1950 la percentuale dell'aggio di riscossione per ogni lira di carico spettante agli esattori delle imposte dirette, è data dal quoziente tra l'ammontare

del provento assicurato per ciascuna esattoria dai coefficienti di integrazione fissa di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 19 febbraio 1949, ed il carico al netto di aggio e di addizionale complessivo affidato in riscossione nell'anno 1949, comprese le rate dei ruoli suppletivi scadenti in detto anno.

Il suddetto quoziente moltiplicato per cento, costituisce l'aggio da tariffare sui ruoli per il 1950 e non potrà in nessun caso:

a) essere superiore all'aggio contrattuale maggiorato del 60 per cento;

b) essere inferiore all'aggio contrattuale;

c) superare il 10 per cento.

Art. 3.

Riscossioni da effettuare con l'aggio contrattuale.

Sui carichi appresso indicati si applica in ogni caso solo l'aggio contrattuale con esclusione dell'eventuale maggiorazione, di cui all'articolo precedente:

1) imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio;

2) imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

3) imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio degli enti;

4) profitti di regime;

5) contributi unificati in agricoltura;

6) contributi consorziali e di bonifica;

7) entrate patrimoniali dei Comuni;

8) proventi di servizi pubblici delle aziende municipalizzate;

9) riscossioni che implicano semplice movimento di capitali e servizi di cassa;

10) canoni di appalto di imposte di consumo;

11) carichi sui quali l'aggio spettante all'esattore è per legge dovuto dallo Stato.

Art. 4.

Facoltà agli esattori di chiedere la rescissione del contratto.

Gli esattori potranno chiedere la rescissione dei contratti in corso, con decorrenza dal 1° gennaio 1950.

La relativa domanda dovrà essere presentata al Ministero delle finanze Direzione generale delle imposte dirette entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Non sarà tenuto conto delle domande presentate a qualsiasi altro ufficio e di quelle che trasmesse per posta pervengano al Ministero dopo il termine indicato.

E' in facoltà del Ministro per le finanze di provvedere con proprio decreto al collocamento d'ufficio delle esattorie che si renderanno vacanti per effetto della rescissione.

Art. 5.

Liquidazione a stralcio delle domande di integrazione presentate dagli esattori per gli anni 1948 e retro.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di consentire che la liquidazione delle richieste di integrazione d'aggio a rendiconto, presentate dagli esattori e non ancora definite, venga fatta con criterio forfetario anzichè analitico.

Art. 6.

Sostituzione del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771.

Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, è sostituito dal seguente:

« L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte e sovrimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguito, purchè faccia constare che l'esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili e immobili del debitore, oppure che l'esecuzione è tornata inutile o insufficiente ».

Art. 7.

Modificazione dell'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

L'art. 90 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, sostituito dall'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, e dall'art. 9 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587, è sostituito dal seguente:

« L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto al rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'Ufficio delle imposte o all'ente interessato, non oltre il dodicesimo mese da quello di scadenza dell'ultima rata.

« Allorchè il prezzo dell'immobile è soggetto alla graduatoria giusta l'art. 56, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito, ed il termine per la presentazione della domanda è di mesi quattro dal giorno in cui diventò definitiva la liquidazione dei crediti.

« Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa od insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di quattro mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita.

« L'Ufficio delle imposte o l'ente interessato provvede per le quote regolarmente documentate alla liquidazione del rimborso sia per inesigibilità, sia per devoluzione e rinvia le altre all'intendente di finanza per il giudizio, dando avviso all'esattore.

« Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda non sia stato provveduto giusta il precedente comma, l'esattore ed il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio, pari al 70 per cento dell'ammontare del credito, che sarà revocato appena esaminata la domanda, salvi sempre i risultati della liquidazione definitiva.

« In casi speciali il Ministero può consentire la concessione dello sgravio provvisorio in misura percentuale superiore. Può altresì concederlo nella misura che riterrà opportuna, anche dopo gli adempimenti dell'Ufficio delle imposte o dell'ente interessato, in attesa della decisione dell'intendente di finanza.

« Contro le decisioni dell'intendente di finanza è ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine di sei mesi dalla notifica della decisione stessa.

« Contro il provvedimento definitivo del Ministero è ammesso soltanto il ricorso sia in caso di inesigibilità, che in caso di devoluzione, alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

« La procedura stabilita dal presente articolo quanto alle decisioni dell'intendente di finanza e del Ministero, si applica anche per le domande di rimborso o di disca-

rico prodotte agli enti interessati per qualsiasi tributo o contributo dato in carico agli esattori con le norme e con la procedura privilegiata delle imposte dirette.

« Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili alle domande presentate a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Art. 8.

Modifica all'art. 4 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3024.

L'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3024, è modificato come appresso:

« Sono ritenuti validi, a tutti gli effetti giuridici, i rimborsi eseguiti dall'esattore, sotto la propria responsabilità, sino alla concorrenza di lire diecimila, su quietanza di persona diversa della ditta intestata nell'elenco, previo ritiro, mediante rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale della imposta cui lo sgravio si riferisce ».

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 15 dicembre 1949, n. 945.

Modificazioni alla legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Coloro che, ammessi ai benefici accordati dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, siano incorsi nella decadenza prevista dal 1° comma dell'art. 13 per la mancata presentazione della copia autentica del contratto di commessa regolarmente registrato, possono proporre, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una istanza motivata al Ministro per la marina mercantile per la rimessione in termini.

Il Ministro, qualora ritenga giustificata l'istanza, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 3 della detta legge integrato a tale scopo da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei prestatori di opera nominati dal Ministro stesso, assegna ai committenti un nuovo termine entro cui il contratto, ove non sia stato nel frattempo presentato, dovrà essere prodotto, ed un termine entro cui la costruzione dovrà essere iniziata.

I nuovi termini non possono essere superiori rispettivamente a mesi 3 e a mesi 6 a decorrere dalla data del provvedimento ministeriale.

Art. 2.

Per le costruzioni previste dall'art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, i termini di cui al 1° comma dell'art. 13 della stessa legge sono portati da 6 mesi e da 3 mesi rispettivamente a 9 mesi e a 6 mesi.

Art. 3.

Le costruzioni già ammesse ai benefici della legge 8 marzo 1949, n. 75, e che usufruiscono della rimessione in termini di cui all'art. 1 della presente legge, conserveranno tali benefici anche se siano state iniziate prima del provvedimento di rimessione.

Art. 4.

Il triennio stabilito per le nuove costruzioni dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1949, n. 75, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 22 dicembre 1949, n. 946.

Ulteriore proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato fino al 30 giugno 1950 il termine stabilito con legge 5 giugno 1949, n. 338, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per

l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 22 dicembre 1949, n. **947.**

Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1949 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1949, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303 del 2 novembre 1944 e di contingenza di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285 e 14 dicembre 1947, n. 1460.

La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

Art. 2.

Ai lavoratori indicati nell'art. 1 della presente legge che siano stati assunti o licenziati durante l'anno 1949, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso art. 1 per quanti sono i mesi intieri di servizio prestati nell'anno.

Art. 3.

La concessione della gratifica natalizia di cui al predetto art. 1 è a carico del proprietario dell'immobile il quale ha facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori del maggiore onere rispetto a quello previsto a tale titolo dalle norme vigenti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 23 dicembre 1949, n. **948.**

Soppressione della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abrogati i contratti collettivi di lavoro stipulati in data 15 giugno 1940 fra la cessata Confederazione degli industriali e le cessate Confederazioni dei lavoratori dell'industria, dei lavoratori del commercio e dei lavoratori dell'agricoltura concernenti il trattamento degli operai dipendenti da aziende industriali richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale e la istituzione della « Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi » nonchè i contratti collettivi di lavoro stipulati fra le stesse Confederazioni in data 15 gennaio 1941 per la corresponsione della gratifica natalizia agli operai medesimi e tutte le altre norme integrative o modificative dei contratti predetti.

Art. 2.

Le richieste di prestazioni da parte degli aventi diritto a carico della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi, di rimborsi da parte dei datori di lavoro e di contributi da questi dovuti dovranno essere fatte, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli adempimenti previsti dal precedente comma continueranno ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni indicate nell'art. 1.

Art. 3.

E' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione stralcio della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi che è amministrata dagli organi della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, sezione dell'industria.

Art. 4.

Il bilancio di chiusura della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi sarà approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Isti-

tuto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli organi di cui all'art. 3, e sarà ratificato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con lo stesso decreto sarà devoluto l'avanzo di gestione alla gestione per l'industria della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

L'avanzo della gestione per l'industria della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati sarà devoluto al Fondo di solidarietà sociale, istituito col decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689.

Art. 5.

E' chiamato a far parte del Comitato preposto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, di cui all'art. 23 della legge 10 giugno 1940, n. 653, un rappresentante del Ministero del tesoro.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — PELLA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 23 dicembre 1949, n. **949**.

Conservazione del posto per i lavoratori richiamati alle armi per completare i corsi allievi ufficiali o compiere il servizio di prima nomina interrotti a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, concernente la conservazione del posto ai lavoratori delle classi 1924 e successive, chiamati alle armi per servizio di leva, sono estese ai lavoratori delle classi anteriori al 1924 che, avendo dovuto interrompere i corsi allievi ufficiali di complemento o non avendo potuto compiere il servizio di prima nomina in dipendenza degli avvenimenti successivi all'8 settembre 1943, siano o siano stati, in data successiva a quella di liberazione delle singole Provincie, chiamati alle armi per completare i corsi predetti o per compiere il servizio di prima nomina e che, in conseguenza di detta chiamata alle armi, siano incorsi o possano incorrere nella risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 2.

Per i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo precedente, i quali abbiano ultimato il servizio di prima nomina anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, il termine previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, decorre dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — PELLA — PACCIARDI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 23 dicembre 1949, n. **950**.

Corresponsione dell'assegno supplementare di contingenza ai pensionati della previdenza sociale per l'anno 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per l'anno 1950, l'assegno supplementare di contingenza previsto dall'art. 1 della legge 14 giugno 1949, n. 322, a favore dei titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è corrisposto nella stessa misura stabilita dall'art. 2 della legge predetta per i pensionati di cui alla lettera *b*) del predetto articolo e nella misura di lire **1100** mensili per i pensionati di cui alla lettera *a*) dell'articolo stesso.

Della corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma si tiene conto nella determinazione degli oneri gravanti sul Fondo di solidarietà sociale, agli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 23 dicembre 1949, n. 951.

Modalità e termini di versamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata per l'anno 1949 ed estesa ai contributi dovuti per lo stesso anno con la legge 14 maggio 1949, n. 268, è prorogata per l'anno 1950 ed estesa ai contributi dell'anno medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 23 dicembre 1949, n. 952.

Concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione involontaria, che usufruiscano della indennità di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre è corrisposto, oltre all'indennità relativa al periodo predetto, uno speciale assegno di ammontare pari a sei giorni di indennità e dell'assegno integrativo di cui agli articoli 34 e 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le eventuali maggiorazioni per i familiari, esclusa la indennità di caropane.

Art. 2.

Ai disoccupati, che nel periodo tra il 18 e il 24 dicembre si trovino in godimento del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 36 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per un solo giorno, è corrisposto, unitamente al sussidio, uno speciale assegno pari a sei giorni del sussidio medesimo, nella misura prevista dall'art. 39 della legge medesima, con le eventuali maggiorazioni per i familiari, esclusa l'indennità di caropane.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dalla concessione dell'assegno speciale ai lavoratori di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono rispettivamente a carico della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e della gestione degli assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione.

Art. 4.

Gli assegni speciali previsti dalla presente legge sono corrisposti a decorrere dall'anno 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 23 dicembre 1949, n. 953.

Disposizioni in materia di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264, e alle successive disposizioni legislative e regolamentari relative al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, è istituito, per la durata di otto anni, un contributo straordinario nella misura del 2,37 per cento delle retribuzioni del personale predetto, a copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni assicurative relative agli anni 1945, 1946, 1947 degli iscritti al Fondo di previdenza ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Il contributo straordinario predetto è a carico dei datori di lavoro ed è destinato, per l'1,34 per cento, agli scopi previsti dalla lettera *a*) dell'art. 22 del citato regolamento e, per l'1,03 per cento, agli scopi previsti dalla lettera *b*) dello stesso articolo.

Per il pagamento del contributo straordinario si applicano le norme relative al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, e successive disposizioni.

Art. 2.

Qualora la copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni assicurative degli iscritti al Fondo di previdenza per gli anni 1945, 1946, 1947 sia raggiunta prima del decorso di otto anni, potrà essere disposta

l'anticipata cessazione del pagamento del contributo straordinario istituito in base al precedente articolo mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 24 dicembre 1949, n. 954.
Modificazioni dei dazi doganali sui tabacchi lavorati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Alla voce n. 115-*b*) della tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
115		*Tabacchi:*			
b)		lavorati:			
	212	1) sigarette	kg.	15.000	—
	213	2) sigari Manilla, Avana, uso Avana, e altri sigari di qualità superiore	»	15.000	—
	214	3) sigari comuni .	»	8.000	—
	215	4) trinciati chiari dolci e trinciati dell'Avana .	»	10.000	—
	216	5) trinciati, altri . .	»	6.000	—
	217	6) tabacchi da fiuto . . .	»	2.000	—
	218	7) altri	»	2.000	—
		(nota invariata)			

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 dicembre 1949, n. 955.
Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
Prodotti tessili.

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 1950.

Le tabelle allegate *A* e *B* alla detta legge sono sostituite con le tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 2.

I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili di cui alla tabella allegato *A*, quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano egualmente compresi nella tabella stessa, sono soggetti all'imposta sulla entrata nella misura del 2 per cento.

TITOLO II
Industria marmifera.

Art. 3.

Per gli atti economici concernenti il commercio del marmo, granito, serpentino, travertino, diorite, sienite, quarzite di Barge, trachite, porfido ed alabastro, in qualsiasi forma o grado di lavorazione, compresi gli oggetti fabbricati con l'impiego esclusivo dei detti prodotti e compresi altresì i sottoprodotti della lavorazione, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura di lire 0,50 per cento dell'entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero degli accennati prodotti.

I corrispettivi pagati per le operazioni di lavorazione presso terzi, quando tali operazioni rientrino nel normale ciclo lavorativo dell'industria marmifera e delle altre pietre indicate al precedente primo comma, sono soggetti all'imposta in base alla aliquota del 0,50 per cento.

Art. 4.

Gli atti e contratti afferenti le operazioni di escavazione, segatura, lavorazione e commercio dei marmi e delle pietre indicate nel precedente articolo sono soggetti alla registrazione, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, col pagamento della imposta fissa di registro.

TITOLO III
Pagamento dell'imposta sull'entrata mediante canoni ragguagliati al volume degli affari.

Art. 5.

Il contribuente tenuto a corrispondere l'imposta sull'entrata in abbonamento mediante il pagamento di canoni annui ragguagliati al volume degli affari è ammesso a rettificare la propria dichiarazione anche dopo la notificazione dell'accertamento dell'ufficio e la even-

tuale impugnativa avanti la commissione competente, fino al giorno fissato per la discussione del ricorso medesimo.

L'accettazione della rettifica da parte dell'ufficio estingue il procedimento.

Le disposizioni dei precedenti commi trovano applicazione anche per gli accertamenti in corso.

Art. 6.

Quando l'entrata determinata dalla Commissione provinciale, diminuita del terzo, sia superiore a quella dichiarata dal contribuente, questi incorre in una soprattassa pari alla metà dell'imposta sottratta all'Erario ed in una pena pecuniaria da lire 200 a lire 40.000.

Le stesse sanzioni si applicano quando, verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, la decisione della Commissione distrettuale sia divenuta definitiva per mancata impugnazione avanti la Commissione provinciale.

Art. 7.

Per le entrate derivanti dalle vendite effettuate in locali aperti al pubblico ovvero ambulantemente e per quelle conseguite dai pubblici esercizi, per le quali l'imposta è dovuta nella misura normale del 3 per cento, come pure per le entrate conseguite dai professionisti e dagli esercenti arti e mestieri, quando l'imposta si corrisponde in abbonamento in base al volume degli affari, essa è stabilita nella misura del 2 per cento.

TITOLO IV

Lievito per panificazione.

Art. 8.

La facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione dell'imposta sull'entrata ivi contemplati, è estesa anche alle entrate derivanti dal commercio del lievito per panificazione e del gas metano.

Art. 9.

Salvo quanto disposto dal precedente art. 5, la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

ALLEGATO *A*

Tabella dei prodotti soggetti all'imposta sulla entrata in base all'aliquota del 2 per cento con riferimento alle voci della tariffa doganale.

CANAPA, LINO E JUTA

148	Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati, esclusi quelli di cocco, sparto, tiglio e simili.
149	Cordoni e cordoncini intrecciati e straforzini.
151	Cordami di cocco, sparto, tiglio e simili.
152	Filati di lino, semplici, compresi quelli di ramiè.
153	Filati di canapa, semplici, compresi quelli di sisal e di manilla.
154	Filati di lino e di canapa, ritorti.
155	Filati di juta semplici e ritorti.
157	Filati semplici di lino e di canapa, a lungo taglio e refe.
158	Filati di lino e di canapa da cucire.
159	Reti.
160	Tessuti di lino e di canapa.
161	Tessuti di juta.
164	Tessuti ricamati.
167	Cinghie e tubi, di lino e di canapa, non imbevuti di olio o di altre materie grasse.
168	- Tele di lino e di canapa.
169	Velluti di lino e di ramiè.
170	Velluti di juta, esclusi i tappeti da pavimento vellutati.
171	- Tappeti da pavimento, di juta vellutati, compresi quelli di ciniglia.
172	Calze.
173	- Guanti.
174	Maglie non nominate.
176	- Tulli.
177	- Galloni e nastri.
178	Passamani.
178-*bis*	Trecce di canapa o di manilla per cappelli.
179	- Velluti, maglie, galloni e nastri, ricamati a punto passato.

COTONE

183	Filati semplici non mercerizzati.
184	Filati ritorti non mercerizzati.
185	Filati mercerizzati.
186	Catene ordite.
187	Filati in matassine, in gomitoli, su rocchetti e comunque preparati per la vendita al minuto.
188	Corde, cordicelle e cordami.
189	Reti.
190	Tessuti non mercerizzati o fatti con fili non mercerizzati.
191	Tessuti mercerizzati o fatti con fili mercerizzati.
193	Tessuti ricamati.
196	Tessuti incatramati, oliati e simili.
197	Tessuti incerati.
ex 198	Tessuti per applicazione smeriglio.
199	Cinghie e tubi, di cotone.
200	Velluti.
201	Calze e calzini.
202	Guanti.
203	Maglie non nominate.
205	Tulli
207	Galloni e nastri.
208	Passamani.
209	- Velluti, maglie, galloni e nastri, ricamati a punto passato.
210	- Tessuti misti.

LANA

216	Filati di pura lana Mohair.
217	Filati di lana, altri.
218	Tessuti di lana.
219	Tessuti di fili di lana stampati in nastro.
220	Tessuti broccati.
221	Tessuti ricamati.
223	Tessuti misti di lana e di materia tessile e vegetale.
224	Feltri tessuti per la fabbricazione della pasta di legno e di paglia, della cellulosa e della carta.
225	Feltri.
226	Coperte di lana o di borra di lana.
227	Tappeti da pavimento, di lana e di borra di lana.
228	Velluti di lana.
229	Velluti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più del 50 per cento.
230	Calze di lana.
231	Guanti di lana.
232	Maglie non nominate, di lana.
233	Calze miste di lana e di materia tessile vegetale.
234	Guanti misti di lana e di materia tessile vegetale.

235 - Maglie non nominate, miste di lana e di materia tessile vegetale.
237 - Tulli.
238 - Galloni e nastri.
239 - Passamani.
241 Tessuti di crino.
242 - Tessuti grossolani di pelo, esclusi quelli di pelo di cammello, pesanti più di 1.600 grammi al metro quadrato.
243 - Tessuti per presse, di lana o di pelo di cammello, pesanti più di 1000 grammi al metro quadrato.
244 Cinghie di trasmissione, di pelo di cammello o di qualsiasi altra materia mista a pelo di cammello in qualsiasi proporzione.

SETA

247 Seta tratta.
249 Filati di cascame di seta (chappe), in matassine, su tubi per spole, fusi e « cannettes » bobine, comprese le catene ordite, non preparati per la vendita al minuto.
250 Filati di pettenuzzo e roccadino (bourrette).
251 - Filati da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili o comunque preparati per la vendita al minuto.
252 Tessuti di seta.
253 Tessuti misti con catena intieramente di seta e trama in tutto o in massima parte di altre materie tessili.
254 - Tessuti misti nei quali la seta entra in misura di non meno di 12 ma non più del 50 per cento.
255 Tessuti ordinari di cascame di seta, pesanti più di 200 grammi per metro quadrato e nei quali i cascami di seta entrano in misura di non meno del 12 per cento.
256 - Tessuti incerati.
257 Tessuti ricamati.
260 Velluti di seta.
261 Velluti misti.
262 Maglie di seta (guanti, calze, anche miste, altre).
263 Maglie miste, escluse le calze (guanti, altre).
265 Tulli e crespi, di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione.
266 Galloni e nastri.
267 Passamani.

FIBRE ARTIFICIALI (rayon e simili)

247-*bis* Fibre artificiali.
ex 248-*bis* Cascami di fibre artificiali (filati o torti ad uno o più fili).
251-*bis* Filati da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili o comunque preparati per la vendita al minuto.
252-*bis* Tessuti di fibre artificiali.
253-*bis* Tessuti misti con catena interamente di fibre artificiali e trama in tutto o in massima parte di altre materie tessili, ecc.
254-*bis* Tessuti misti nei quali le fibre artificiali entrano in misura di non meno di 12, ma non più del 50 per cento.
255-*bis* Tessuti ordinari di cascame di fibre artificiali pesanti più di 200 grammi per metro quadrato e nei quali i cascami di fibre artificiali entrano in misura di non meno di 12 per cento.
256-*bis* Tessuti incerati.
257-*bis* Tessuti ricamati.
260-*bis* Velluti di fibre artificiali.
261-*bis* Velluti misti.
262-*bis* Maglie di fibre artificiali (Guanti, calze anche miste, altre).
263-*bis* Maglie miste (escluse le calze).
265-*bis* Tulli e crespi, di fibre artificiali e misti con fibre artificiali in qualsiasi proporzione.
266-*bis* Galloni e nastri.
267-*bis* Passamani.
ex 270-*a* Sacchi di juta e di canapa.
ex 270, ex 271, ex 272 } Fazzoletti, asciugamani, scialli, sciarpe e coperte.
ex 273, ex 273-*bis* } Oggetti cuciti di maglia ottenuti direttamente dalla lavorazione dei filati.

PRODOTTI TESSILI GOMMATI ED ELASTICI

ex 836 - Tappeti di gomma elastica misti a tessuti e con inserzione di tessuti.
837 - Tessuti gommati in pezza.
838 Passamani, nastri, galloni, cordoncini, maglie e tessuti elastici.

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

ALLEGATO *B*

Tabella dei prodotti tessili (filati) esenti da imposta generale sull'entrata limitatamente alla vendita all'industriale tessitore, con riferimento alle voci della tariffa doganale.

CANAPA, LINO, JUTA

152 - Filati di lino, semplici, compresi quelli di ramiè.
153 - Filati di canapa, semplici, compresi quelli di sisal e di manilla.
154 - Filati di lino e di canapa ritorti.
155 - Filati di juta semplici e ritorti.
157 - Filati semplici di lino e di canapa, a lungo taglio e refe.

COTONE

183 - Filati semplici non mercerizzati.
184 - Filati ritorti non mercerizzati.
185 - Filati mercerizzati.

LANA

216 - Filati pura lana Mohair.
217 - Filati di lana, altri.

SETA

247 Seta tratta.
249 - Filati di cascami di seta (chappe), in matassine, su tubi per spole, fusi e « cannettes », bobine comprese le catene ordite, non preparati per vendita al minuto.
250 - Filati di pettenuzzo o roccadino (bourrette).

FIBRE ARTIFICIALI (rayon e simili)

247-*bis* Fibre artificiali.
ex 248-*bis* Cascami di fibre artificiali (filati o torti ad uno o più fili).

Annotazioni

A. — Deve considerarsi *fabbricante di tessuti* ai fini della esenzione dell'imposta sull'entrata per l'acquisto dei filati elencati nella presente tabella, l'industriale che provvede, mediante lavorazione nei propri opifici o presso terzi del filato acquistato od importato, alla fabbricazione dei prodotti tessili elencati nella tabella allegato *A* (sia che i detti prodotti vengano destinati alla rivendita, sia che vengano impiegati direttamente nella confezione degli oggetti cuciti di cui alla categoria XVI della vigente tariffa doganale, sia, infine, che vengano successivamente impiegati dall'industriale medesimo nella fabbricazione di prodotti non tessili), esclusi, peraltro, quelli di cui alle voci doganali:

148 149 151 152 153 154 155 157 158 per la canapa, il lino e la juta;
183 184 185 186 187 188 — per il cotone;
216 217 per la lana;
247 249 250 251 — per la seta;
247-*bis* ex 248-*bis* 251-*bis* — per le fibre artificiali.

B. — E' esente da imposta sull'entrata la vendita di filati di canapa, semplici (voce doganale 153) effettuata nei confronti di industriali che li impiegano direttamente nella produzione di cordami, cordicelle e spago.

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1949, n. 956.

Proroga al 31 marzo 1950 dell'esercizio delle attribuzioni amministrative affidate al Rappresentante del Governo nella Regione sarda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250;

Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;

Udito il parere del Consiglio regionale sardo;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

L'esercizio delle attribuzioni amministrative affidate, successivamente alla cessazione dell'Alto Commissariato e sino al 31 dicembre 1949, al Rappresentante del Governo nella Regione sarda ai sensi dell'articolo 61 — primo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, fatta eccezione per quelle di competenza dell'Amministrazione regionale e per quelle che siano ad essa delegate, viene prorogato al 31 marzo 1950.

La Ragioneria presso il cessato Alto Commissariato, la Delegazione della Corte dei conti avente sede in Cagliari e il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna continueranno, per il suddetto periodo, ad esplicare, nelle rispettive competenze, le funzioni ad essi attribuite dal secondo comma del predetto art. 61 relativamente agli atti del Rappresentante del Governo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI — PELLA — TUPINI — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 149. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1949.

Esito del ricorso straordinario prodotto dall'ing. Ugolini Filippo, già vice comandante del Corpo comunale pompieri dell'ex Governatorato, avverso il decreto Ministeriale 29 ottobre 1947, riguardante la negata riammissione in servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso in via straordinaria dell'ing. Filippo Ugolini, già vice comandante del Corpo comunale pompieri dell'ex Governatorato di Roma, avverso il decreto Ministeriale 29 ottobre 1947, con il quale si respingeva l'istanza intesa ad ottenere la riammissione in servizio e l'inquadramento nel ruolo statale dei servizi antincendi, previa ricostruzione della carriera;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6 ottobre 1949, il cui testo è allegato al presente decreto, e le cui considerazioni s'intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il ricorso sopra indicato è respinto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1949

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1949
Registro Interno n. 34, foglio n. 314. — VILLA

(5106)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1949.

Emissione di nuovi bollettini per la spedizione di pacchi postali.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (parte I) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1947 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 12 agosto 1947), col quale è stata autorizzata anche l'emissione di nuovi bollettini per la spedizione di pacchi postali;

Visto l'art. 5 del decreto Ministeriale 9 dicembre 1947 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1948), col quale sono state determinate le caratteristiche tecniche dei nuovi bollettini per pacchi postali, stampati in rotocalco;

Visto il decreto Presidenziale 5 aprile 1949, n. 111, col quale sono state modificate le tariffe postali con effetto dal 10 aprile 1949;

Tenuto conto che sopravvenute esigenze tecniche presso il Provveditorato generale dello Stato non consentono la stampa in rotocalco;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di nuovi bollettini per la spedizione di pacchi postali, da stampare con sistema tipografico anzichè in rotocalco, nei tagli da lire 30, 60, 100, 200, 300 e 500.

Art. 2.

I bollettini di cui al precedente articolo hanno caratteristiche identiche a quelle dei bollettini stampati in rotocalco, ad eccezione del francobollo, che reca la testa d'Italia turrita riprodotta in alcuni dei francobolli ordinari emessi col regio decreto 17 ottobre 1929, n. 1925, e dei colori usati per la stampa, che sono i seguenti:

a) rosso, per il bollettino da lire 30;
b) verde, per il bollettino da lire 60;
c) solferino, per il bollettino da lire 100;
d) bruno, per il bollettino da lire 200;
e) violetto, per il bollettino da lire 300;
f) oltremare, per il bollettino da lire 500.

Art. 3.

I bollettini dei tipi emessi col decreto Ministeriale 23 giugno 1947 resteranno in corso fino a contraria disposizione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1949

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
JERVOLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1949
Registro Ufficio riscontro poste n. 29, foglio n. 93. — MANZELLA

(5108)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1949.

Provvedimenti tariffari per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 1911 e successive modificazioni;

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato »;

Viste le « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato », approvate col decreto interministeriale n. 2795 del 4 febbraio 1949 e successive modificazioni;

Visto il « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato », approvato col decreto interministeriale n. 2797 del 4 febbraio 1949;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le varianti e le aggiunte alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato », alle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato » e al « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato », indicate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 1 entreranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 ottobre 1949

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1949
Registro Bilancio trasporti n. 14, foglio n. 296. — PETRAROJA

A) Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato

CAPO VIII. — *Tariffe per viaggi in comitiva.*

All'art. 33 — Limiti di applicazione — sono apportate le seguenti variazioni nel paragrafo 1:

1) il numero « 15 » figurante alla lettera *a*) è modificato in « 10 »;

2) dopo la lettera *b*) è aggiunta la lettera *c*) così redatta

« *c*) tariffa n. 3 per i viaggi di comitive familiari composte di almeno 4 persone appartenenti ad una medesima famiglia; il biglietto collettivo viene emesso contro semplice esibizione dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza, datato da non oltre tre anni e che può comprendere anche le persone di servizio conviventi con la famiglia »;

3) alla fine del paragrafo 1 sopradetto è aggiunto il seguente altro comma:

« Per le comitive di oltre 25 persone composte di pellegrini, escursionisti, ovvero di insegnanti a loro scolari, l'Amministrazione ha facoltà di consentire a suo giudizio, il viaggio gratuito ad un membro direttivo della comitiva, per ogni 25 persone, con un massimo di tre viaggi gratuiti ».

In fine al paragrafo 2 dell'art. 36 — Condizioni particolari — è aggiunto il seguente altro comma:

« Le comitive familiari di cui all'art. 33, paragrafo 1, lettera *c*), sono esenti dalle formalità di cui al presente paragrafo; per la constatazione dell'identità il personale ferroviario può, tuttavia, esigere dai componenti la famiglia (esclusi i ragazzi fino a 14 anni) l'esibizione della carta d'identità o di altro documento qualsiasi con fotografia ».

CAPO X. — *Tariffe per biglietti di abbonamento ordinari.*

In fine all'art. 40 — Limiti di applicazione — è aggiunto il seguente altro comma:

« L'Amministrazione rilascia altresì biglietti di abbonamento valevoli 15 o 8 giorni, per distanze non superiori a 250 km., intestati ad una sola persona. Il loro prezzo è pari al 65 ed al 35 per cento dell'importo di un abbonamento ordinario per la distanza considerata e per la durata di un mese con l'arrotondamento previsto dall'art. 17 paragrafo 4 ».

In fine al paragrafo 2 dell'art. 41 — Condizioni particolari — è aggiunto il seguente altro comma:

« Gli abbonamenti valevoli un solo mese emessi per distanze non superiori a 250 km. ed intestati ad una sola persona, oppure valevoli 15 o 8 giorni sono esenti dalle formalità di cui al presente paragrafo; essi sono rilasciati a vista in qualsiasi stazione, in deroga alle norme del paragrafo 1 ».

CAPO XII. — *Tariffe per biglietti di abbonamento per studenti.*

In fine al sesto comma dell'art. 44 sono aggiunte le seguenti parole: « nè di durata inferiore ad un mese ».

CAPO XIII. — *Tariffe per biglietti di abbonamento per il personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato e rispettive famiglie.*

In fine al quarto comma dell'art. 46 sono aggiunte le seguenti parole: « nè di durata inferiore ad un mese ».

CAPO XIV — *Tariffa per biglietti di abbonamento settimanali e festivi per impiegati, operai e braccianti.*

Al quinto comma dell'art. 48 — Limiti di applicazione — le parole « determinati dall'Amministrazione » sono sostituite dalle seguenti altre: « se di percorrenza fino a km. 50 e anche con determinati treni diretti stabiliti dalla Sezione commerciale e del traffico se di percorrenza superiore ».

Tariffa n. 10 per treni straordinari a carrozze.

Il numero « 350 » citato nel paragrafo 2 è sostituito dal numero « 320 ».

Allegato n. 1 Tasse accessorie.

L'importo del biglietto di entrata nelle stazioni è elevato da lire 10 a 20.

B) Concessioni speciali per determinati trasporti di persone di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato

CONCESSIONE SPECIALE A — *Trasporti per conto del Capo dello Stato e della Sua Casa.*

Le parole « della Sua Casa » figuranti nell'intestazione e nel testo della concessione, nonchè nelle relative richieste di riduzione (mod. numeri 2, 3 e 4) sono sostituite dalle parole « del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica ».

CONCESSIONE SPECIALE B — *Trasporti per conto dello Stato.*

Alla lettera *a*) del punto 2 — Limiti — le parole « con treni accelerati, omnibus e misti ed in terza classe » sono sostituite dalle seguenti altre: « in terza classe e con treni accelerati, omnibus e misti nel caso di viaggio fino a km. 700 ».

CONCESSIONE SPECIALE C — *Impiegati dello Stato.*

Al punto 2 — Limiti — la parola « quattro » figurante nella lettera *e*) è sostituita dalla parola « sei » inoltre alla fine della cifra II) sono aggiunte le seguenti: « e purchè trattisi di personale fruente di pensione ordinaria (per anzianità di servizio, o privilegiata, escluse le pensioni o assegni di guerra ».

Al punto 3 — Prezzi — è aggiunto il seguente altro periodo:

« Si applica la tariffa n. 6 per i viaggi in gruppo, anche in classi differenti, ma col medesimo itinerario, di almeno 3 persone di famiglia (v. punto 2 III) di un unico titolare; in questo caso deve essere emesso un solo biglietto collettivo ».

Al punto 4 — Documenti di riduzione — Identificazione personale — nel primo periodo del quinto comma, le parole « 4 » e « 1 a 4 » sono sostituite da « 6 » e « 1 a 6 ».

CONCESSIONE SPECIALE D — *Personali di Amministrazioni varie.*

Alla fine del quinto comma del punto 4 — Documenti di riduzione — Identificazione personale — è aggiunto il seguente periodo:

« Se alcune delle persone di tali personali ammesse alla concessione fossero momentaneamente sprovviste o non potessero servirsi del libretto di viaggio mod. D o D-*bis*, esse possono essere in via eccezionale munite, a cura e sotto la responsabilità dell'Ente da cui dipendono, d'una tessera personale di riconoscimento mod. T (D) color verde, analoga alla tessera personale mod. T (modello n. 13); le tessere mod. T (D) sostituiscono il libretto di viaggio mod. D o D-*bis*, sono valevoli un anno dalla data del loro rilascio e non sono prorogabili di validità; in quelle rilasciate ai figli del titolare della concessione deve essere indicata l'età dei figli stessi ».

CONCESSIONE SPECIALE I — *Esposizioni.*

Il testo del punto 1 — Oggetto — e del punto 2 — Norme da osservare dai Comitati organizzatori — è sostituito dal seguente:

1. *Oggetto.* — La concessione si accorda in occasione di esposizioni, fiere e mostre che hanno luogo in Italia e che siano comprese nel calendario ufficiale approvato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, a norma dell'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 3 luglio 1934, n. 1607.

2. *Norme da osservare dai Comitati organizzatori.* — La domanda per ottenere la concessione, indirizzata al Ministero dei trasporti Direzione generale delle ferrovie dello Stato e redatta in carta da bollo, deve essere presentata dal Comitato organizzatore almeno un mese prima di quello stabilito per l'inaugurazione dell'esposizione e deve essere corredata di un programma dettagliato dal quale ne risulti ben definito il carattere.

Il punto 12 — Modo di spedizione e consegna al Comitato — è sostituito dal seguente:

12. *Modo di spedizione.* — Le spedizioni di andata debbono essere eseguite in porto affrancato; quelle di ritorno, eccettuato il bestiame, possono aver luogo in assegnato.

Nel punto 13 — Applicabilità della concessione — sono annullate le parole: « intesi, ove lo ritenga necessario, i Ministeri degli affari esteri, dell'industria e del commercio, della pubblica istruzione e dell'agricoltura e foreste ».

CONCESSIONE SPECIALE IV — *Associazioni ed Istituti di carità.*

Il testo del punto 1 — Oggetto — è sostituito dal seguente:

1. *Oggetto.* — La concessione può essere accordata alle *Associazioni ed Istituti di carità costituiti non a scopo di lucro*, ma per spirito filantropico, al fine di curare ed assistere, in ospizi religiosi propri o in ospizi pubblici, gli infermi o traviati poveri e gli infelici minorati, e di educare ed istruire i poveri.

CONCESSIONE SPECIALE X — *Minorenni od interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra.*

Nel punto 2 — Limiti — in fine alla cifra 3) sono aggiunte le parole: « oppure essere inviati in località sede di colonia marina o montana ».

NUOVA CONCESSIONE SPECIALE XII.

E' istituita la concessione speciale XII — Equipaggi delle navi mercantili italiane, del tenore seguente:

CONCESSIONE SPECIALE XII

Equipaggi delle navi mercantili italiane.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata per i viaggi dei marittimi di nazionalità italiana provvisti di regolare libretto di navigazione imbarcati su navi di traffico munite dell'atto di nazionalità e del ruolo di equipaggio oppure su unità che, compiendo campagne di pesca, tocchino per necessità inerente all'esercizio della pesca stessa porti esteri.

2. *Limiti.* — La concessione è limitata ai soli viaggi per licenza e per un massimo di due viaggi di andata e ritorno per ogni anno solare.

I viaggi di andata debbono essere effettuati dalla località di sbarco a quella di residenza della famiglia del marittimo. I viaggi di ritorno dalla suddetta residenza al porto ove il marittimo riprende l'imbarco.

3. *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 3.

4. *Documenti di riduzione.* — Il marittimo che si reca in licenza viene munito dal Comando di bordo di una dichiarazione scritta, indirizzata alla Capitaneria od all'Ufficio del porto dove trovasi la nave, attestante il motivo del viaggio. La Capitaneria o l'Ufficio del porto, ricevuta tale dichiarazione, rilascia i documenti di riduzione conformi al modello stabilito (n. 41) e precisamente: uno per il viaggio di andata verso il luogo di residenza del marittimo e l'altro per il ritorno al porto dove il marittimo dovrà riprendere imbarco.

Insieme alla dichiarazione per il rilascio dei documenti di riduzione, il Comando di bordo provvede ad inoltrare alle Capitanerie od Uffici di porto il libretto di navigazione degli interessati affinchè le Capitanerie od Uffici stessi possano praticarvi, nell'opportuno spazio, l'annotazione relativa ai documenti rilasciati e quella riguardante la residenza della famiglia del marittimo da questi dichiarata.

5. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario il viaggiatore deve esibire il libretto personale di navigazione ed il tagliando B della richiesta di riduzione vidimato dalla stazione di partenza.

Dimensioni Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 41

TAGLIANDO *A*

CONCESSIONE SPECIALE XII

EQUIPAGGI
DELLE NAVI MERCANTILI ITALIANE

(TARIFFA N. 3)

RICHIESTA N.

VIAGGIO DI CORSA SEMPLICE

in . . *classe*
dalla stazione di . . . .
alla stazione di . . . .
via .
rilasciato per viaggio di licenza del marittimo
Sig. . . . .
munito del libretto di navigazione N . . . .

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

. *li* . *19*

Bollo della Capitaneria di porto

IL COMANDANTE DEL PORTO
. . . .

Rilasciato il biglietto
N. . . .

Bollo composto della stazione

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte del titolare di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. Il viaggiatore deve esibire durante il viaggio, unitamente al biglietto, il tagliando *B* della presente richiesta.
3. Per l'identificazione personale dovrà essere esibito il libretto personale di navigazione.
4. La presente richiesta deve essere utilizzata entro 60 giorni dalla data del rilascio.

(1) Cognome e nome, grado o qualifica, numero di matricola, compartimento di iscrizione.

Da trattenere dalla stazione di partenza.

AGLIANDO *B*

CONCESSIONE SPECIALE XII

EQUIPAGGI
DELLE NAVI MERCANTILI ITALIANE

(TARIFFA N. 3)

RICHIESTA N. . . . . .

VIAGGIO DI CORSA SEMPLICE

in . . . . . . *classe*
dalla stazione di . . . .
alla stazione di . . . .
via . . . .
rilasciato per viaggio di licenza del marittimo
Sig. . . . .
munito del libretto di navigazione N. . . . . .

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

. . . . *li* *19*

Bollo della Capitaneria di porto

IL COMANDANTE DEL PORTO
. . . .

Rilasciato il biglietto
N. . . . . . .

Bollo composto della stazione

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte del titolare di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. Il viaggiatore deve esibire durante il viaggio, unitamente al biglietto, il tagliando *B* della presente richiesta.
3. - Per l'identificazione personale dovrà essere esibito il libretto personale di navigazione.
4. - La presente richiesta deve essere utilizzata entro 60 giorni dalla data del rilascio.

(1) Cognome e nome, grado o qualifica, numero di matricola, compartimento di iscrizione.

Da restituire vidimato dalla stazione al viaggiatore.

(*Recto*)
(Carta color bianco)

C) Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato

All'art. 13 — Limiti di applicazione — sono annullate le parole « personali militarizzati della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta soltanto per i servizi di guerra cui essi siano stati chiamati con precetti di mobilitazione ai ».

In fine al primo comma del detto art. 13 è aggiunto il seguente altro periodo:

« Esso si riferisce altresì ai personali militari e alle infermiere volontarie in quanto equiparate ad ufficiali, della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, tutti purchè effettivamente in servizio militare; ai fini del presente regolamento il suddetto personale è da considerarsi come « di complemento » se ufficiali e « non di carriera » se sottufficiali o militari di truppa ».

All'art. 14 — Persone ammesse al trasporto — nel paragrafo 1 lettera *c*) le parole « ex Ordine Militare di Savoia » sono sostituite dalle seguenti « dell'Ordine Militare d'Italia ». Inoltre alla fine del paragrafo 4 sono aggiunte le parole seguenti « se ed in quanto trattasi di personale militare di carriera fruente di pensione ordinaria (per anzianità di servizio o privilegiata, esclusi le pensioni od assegni di guerra) ».

In fine al paragrafo 1 dell'art. 15 — Tariffe da applicare — è aggiunto il seguente altro periodo:

« Si applica la tariffa n. 6 se le persone di famiglia di un unico titolare viaggiano in gruppo di almeno 3 persone anche in classi differenti, ma col medesimo itinerario; in questo caso deve essere emesso un solo biglietto collettivo ».

Nel paragrafo 2 dell'art. 16 — Documenti di riduzione e d'identificazione personale — dopo la lettera *h*) è aggiunto il seguente comma:

« Per i personali militari e le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta è considerata equipollente la tessera di riconoscimento rilasciata dalle dette Associazioni ».

All'art. 17 — Treni per il trasporto delle persone, in fine alla cifra 1) del paragrafo 3 sono aggiunte le parole: « o per gravi e impellenti motivi di famiglia ».

(5098)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1949.

Revoca della liquidazione della Società per azioni Filotecnica Salmoiraghi, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale.

Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1948, con il quale è stata posta in liquidazione la Società per azioni Filotecnica Salmoiraghi in Milano;

Vista l'unita lettera del presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale con acclusa la relazione del Collegio commissariale sui risultati della gestione straordinaria;

Ritenuto che esistono gli estremi e ricorrono i motivi di pubblico interesse per la revoca della liquidazione speciale della S. A. Filotecnica Salmoiraghi, con sede a Milano, di cui al decreto Ministeriale 29 dicembre 1947;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione speciale della S. A. Filotecnica Salmoiraghi, con sede in Milano, disposta con il citato decreto Ministeriale 29 dicembre 1947, è revocata dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Art. 2.

Per la ripresa della normale attività della Società il Collegio dei commissari deve provvedere alla pronta convocazione dell'assemblea sociale per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, al quale il Collegio dei commissari farà la consegna dell'azienda sociale e del nuovo Collegio dei sindaci.

Sino a quando non sia insediata la nuova amministrazione ordinaria della Società predetta, il Collegio dei commissari è autorizzato a provvedere all'esercizio dell'azienda medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 dicembre 1949

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'industria e commercio
BERTONE

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

(5155)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 8 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 257, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Milazzo (Messina) di un mutuo di L. 15.694.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5020)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 8 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 273, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sperlonga (Latina) di un mutuo di L. 3.105.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5024)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 274, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Minturno (Latina) di un mutuo di L. 1.296.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5025)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ameglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 21 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 158, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ameglia (La Spezia) di un mutuo di L. 710.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5026)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 275, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sulmona (L'Aquila) di un mutuo di L. 4.446.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5027)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 276, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villa Santa Lucia (Frosinone) di un mutuo di L. 1.110.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5028)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chiavari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 159, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chiavari (Genova) di un mutuo di L. 2.840.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5029)

MINISTERO DEL TESORO

Proroga dei termini per la presentazione delle denuncie dei beni italiani in Jugoslavia

Si porta a conoscenza degli interessati che i termini per la presentazione delle denuncie dei beni italiani in Jugoslavia, di cui al decreto Ministeriale 10 ottobre 1949, sono prorogati al 10 gennaio 1950.

Per tale data, pertanto, dovranno pervenire al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro I.R.F.E., tutte le denuncie sopraspecificate.

(5149)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 268

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 dicembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,50	145,25
» Firenze	624,25	145,25
» Genova	624,175	145 —
» Milano	624,625	145 —
» Napoli	—	—
» Roma	624 —	145 —
» Torino	624,625	145,25
» Trieste	624,625	145,10
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 30 dicembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,80
Id. 3,50 % 1902	75,40
Id. 3 % lordo	47,40
Id. 5 % 1935	101,175
Redimibile 3,50 % 1934	76,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,575
Id. 5 % 1936	96,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,325
Id. 5 % convertiti 1951	100,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 30 dicembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,31
1 franco svizzero	» 145 —

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.